RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 23

Funzioni degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati

La formazione e l'aggiornamento professionale sono svolti, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 22, dagli ordini territoriali, dalle unioni regionali e interregionali, dalle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere s) e t), e dagli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro. Le attivita' di cui al primo periodo sono tendenzialmente gratuite. L'attivita' di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attivita' commerciale e non puo' avere fini di lucro. Per l'organizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale, gli ordini territoriali, le unioni regionali e interregionali, le associazioni forensi e gli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuita' dell'attivita' realizzata.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	III — Formazione e aggiornamento professionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-23-funzioni-degli-ordini-territoriali-delle-associazioni-forensi-e-degli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it